



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 27/05/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 18/02/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'11/06/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.250,60 per commissioni e spese di istruttoria non maturate, al netto di quanto già corrisposto in sede di estinzione;

in via subordinata

- per commissioni e/o oneri ritenuti *up-front*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;

in ogni caso

- il rimborso dei diritti di estinzione, pari a € 137,62;
- le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00;
- le spese per la procedura, pari ad € 20,00;
- gli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese della cliente, eccependo:



- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio *pro rata temporis*, trattandosi di costi *up front* e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- in relazione alla richiesta di rimborso formulata, in subordine, secondo il c.d. "criterio misto", la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); parimenti, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- il legittimo addebito, nel conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che "*la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa*



*dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste*"; richiama la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria;

- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, in quanto remunerative di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Hanno, parimenti, natura *recurring* le commissioni di attivazione, in ragione dell’opacità della relativa clausola contrattuale, che contempla anche attività relative alla fase di esecuzione del rapporto (*“i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni”*).

Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di intermediazione e di istruttoria, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione. In sede di reclamo, aveva affermato che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”*, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che *“la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova a suo carico.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	75
rate residue	45

TAN ▶	5,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota	15,84%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 168,75 <input type="radio"/>	€ 71,29 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 71,29
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.184,40	€ 444,15 <input checked="" type="radio"/>	€ 187,63 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 444,15
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 45,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 19,01 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 45,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.566,20	€ 962,33 <input type="radio"/>	€ 406,53 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 406,53
<input checked="" type="radio"/>	...		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>rimborso conteggio estintivo</b>						€ 232,63	-€ 232,63
tot rimborsi ancora dovuti						<b>€ 734</b>	
interessi legali						si	▼

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 734,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS